
Data lettura del presente verbale lo stesso è approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
-f.to Laura Ricci -

IL SEGRETARIO
- f.to Lazzarin dott. Marcello-

PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale è pubblicata il giorno **01.02.2016** all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Croviana, **01.02.2016**

IL SEGRETARIO
-f.to Lazzarin dott. Marcello-

ESECUTIVITA' AD AVVENUTA PUBBLICAZIONE

DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

La presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del comma 3, dell'art. 54 della L.R. 1/93 e s.m..

Croviana, **28.01.2016**

IL SEGRETARIO
-f.to Lazzarin dott. Marcello -

COPIA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Croviana, **01.02.2016**

IL SEGRETARIO
-Lazzarin dott. Marcello-

COPIA

COMUNE DI CROVIANA

Provincia di Trento



CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 02

OGGETTO: PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALL'IPOTESI DI FUSIONE DEI COMUNI DI CALDES, CROVIANA E MALE' E ALLA CONSEGUENTE ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DENOMINATO MALE' VAL DI SOLE E RICHIESTA ALLA GIUNTA REGIONALE DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI FUSIONE. APPROVAZIONE DELLA DOMANDA DI FUSIONE DEI COMUNI DI CALDES, CROVIANA E MALE'.

L'anno **DUEMILASEDIC**, il giorno **VENTOTTO** del mese di **GENNAIO**, alle ore **20.00** a seguito di regolari avvisi recapitati nei termini prescritti dal regolamento del Consiglio, si è riunito in prima convocazione presso la sala consigliare.

Sono presenti i signori:

CONSIGLIERI	ASSENTI	
	GIUSTIFICATI	INGIUSTIFICATI
RICCI dott.ssa LAURA		
ANDRIES CECILIA		
ANDREIS FABIO		
ANGELI LORIS		
ANGELI SERGIO		
CIRINA CLAUDIA		
MARTINELLI RENZO		
MORATTI FRANCESCO		
SARTORI GIULIANA		
VALORZ GIANLUCA		
TADDEI TIZIANA		
TAME' DANILO		

Assiste il segretario comunale sig. **Lazzarin dott. Marcello**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti la sig.ra Laura Ricci nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Vengono nominati Scrutatori i signori consiglieri: **ANGELI LORIS, ANGELI SERGIO**.

OGGETTO: PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALL'IPOTESI DI FUSIONE DEI COMUNI DI CALDES, CROVIANA E MALE' E ALLA CONSEGUENTE ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DENOMINATO MALE' VAL DI SOLE E RICHIESTA ALLA GIUNTA REGIONALE DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI FUSIONE. APPROVAZIONE DELLA DOMANDA DI FUSIONE DEI COMUNI DI CALDES, CROVIANA E MALE'.

Premesso come in base alla normativa provinciale in materia di governo dell'autonomia del Trentino, sono previste disposizioni per l'esercizio in forma associata di funzioni, compiti e attività da parte dei Comuni al di sotto dei 5000 abitanti, derogando all'obbligo della gestione associata dei servizi, solo qualora i Comuni interessati abbiano avviato un processo di fusione, secondo le modalità meglio specificate nel nuovo articolo 9 bis della L.P. n. 3/2006.

Tale previsione normativa si inserisce, e in parte discende, da una situazione con risorse decrescenti, di forte instabilità e di aumentata complessità che rende sempre più difficile l'operare dei singoli comuni, in particolar modo per quelli di piccole dimensioni.

Il quadro normativo provinciale e la situazione economico-politica impongono, soprattutto negli enti con popolazione limitata, un ripensamento del modello organizzativo che possa tradursi in una più razionale e moderna gestione dei servizi, delle strutture e del patrimonio, e che permetta di garantire un miglioramento dei servizi al cittadino e di realizzare nel contempo economie di spesa.

Ambedue le ipotesi di riorganizzazione portano ad un riassetto amministrativo tanto necessario quanto ricco di opportunità. Questa scelta si presenta quindi non come una imposizione dalla quale dover scappare, non un obbligo scomodo, bensì come l'opportunità di esercitare quel diritto/dovere di autogovernare il nostro territorio e di dare vita ad un nuovo equilibrio che possa:

- aumentare realmente l'efficacia e l'efficienza dell'agire delle amministrazioni grazie ad un impiego più fluido e razionale delle proprie risorse,
- rendere più incisive le decisioni delle amministrazioni per permettere di innescare un reale sviluppo del territorio con una visione d'insieme più ampia ma, ancora cosciente delle particolarità dei singoli territori.

Nel valutare la scelta tra gestioni associate dei servizi e possibilità di fusione tra Comuni contermini, gli Amministratori dei Comuni di Caldes, Croviana e Malé, contigui tra loro, hanno esaminato e approfondito l'ipotesi di dar corso a un progetto per la loro fusione; ciò dal punto di vista del superamento della frammentazione amministrativa e di semplificazione del quadro istituzionale, con la prospettiva di dar vita ad un Comune unico di medie dimensioni in modo tale da garantire la vicinanza tra cittadino e istituzioni, nonché mantenere il presidio del territorio in ambiti dalle vocazioni socio-economiche e dalle caratteristiche ambientali similari.

E' stato scelto di intraprendere il percorso di fusione tra i soli Comuni di Caldes, Croviana e Malé, in quanto soggetti che hanno espresso in maniera esplicita la volontà di avviare il percorso democratico per la costituzione del nuovo comune.

Tale impostazione dovrà trovare ora riscontro prima nel voto dei singoli consigli e poi nella volontà della popolazione, tramite lo strumento del referendum popolare. Siamo chiamati ad una decisione fondamentale che imposterà il nostro futuro modello di organizzazione e sviluppo, attuando pienamente il concetto di autogoverno.

Un Comune di quasi 4.000 abitanti, che ha tutte le carte in regola per essere un volano per un rinnovato sviluppo.

- Si pensi al turismo in Valle di Sole, un settore che ha ancora molti spazi di sviluppo in un'area, come quella della bassa Valle, in cui la formula agrituristica consente di vivere l'ambiente naturale (boschivo, montano, fluviale) in un contesto di ospitalità sostenibile. Il tutto arricchito dalle opportunità date dalla valorizzazione e messa in rete dei luoghi della nostra storia e cultura (Castel Caldes, Museo Civiltà Solandra, Fucina Marinelli, Segheria veneziana, Mmape..) che, oltre a occasione di crescita collettiva, diventano potenziali attrattori per un turismo qualificato.
- L'agricoltura e l'allevamento sono settori che uniscono i tre comuni per vocazione territoriale. Per questo una maggior forza data dall'unione degli intenti potrà garantire il mantenimento di questo asse portante dell'economia del luogo, anche in applicazione delle direttive per la garanzia della salute degli agricoltori e dei cittadini attraverso scelte di pianificazione territoriale.
- Le scelte congiunte anche in termini di un buon uso delle risorse energetiche avranno impatti rilevanti sul potenziale economico e occupazionale: le centrali sul Rabbies in particolare offriranno possibilità di entrate economiche a sostegno della spesa corrente. La rete di riserve, con la possibilità di avere presso le Contre la sede del Centro visitatori e la valorizzazione dell'Ontaneta, potrà valorizzare l'assetto naturalistico, sportivo e turistico delle zone che in forma allargata meglio dialogano con il fiume Noce.
- L'accorpamento dei servizi amministrativi comunali sarà in grado di offrire una risposta maggiormente adeguata alle richieste, sempre più articolate e competitive, dei cittadini, ciò attraverso un'organizzazione efficace; d'altro lato saranno garantiti sportelli sul territorio in grado di garantire la necessaria corretta vicinanza al cittadino; l'istituzione dei municipi, con l'attivazione delle rappresentanze territoriali, garantirà la programmazione di obiettivi che dal lato territoriale risultino equamente valorizzanti, con la diffusione delle opportunità date da un sistema di governance strutturato in modo da offrire maggiori vantaggi per tutti.
- La cura del territorio sarà impegno forte che garantirà una diffusa e adeguata attività di manutenzione attraverso un corpo di operai ben organizzato ed efficace in grado di offrire risposte pronte alle esigenze.

Avere il coraggio di fare questa scelta porta alla consapevolezza che il lavoro da svolgere è molto e complesso; alcune basi sono già state gettate ma molte decisioni devono ancora essere prese con la convinzione che il minimo comun denominatore debba essere la forte volontà di costruire un Comune solido, efficiente ed efficace. Con questo atto si scrive quindi un momento storico, si segna l'inizio di un percorso che porterà alla luce, a partire dal primo giorno di gennaio dell'anno 2020, il Comune di Malé Val di Sole.

I comuni si impegnano ad avviare dopo l'approvazione della delibera un percorso di avvicinamento da sviluppare anche attraverso incontri informativi con la popolazione, prima del referendum.

I comuni si impegnano ad approvare lo statuto del nuovo Comune entro il 31 dicembre 2019 che dovrà contenere i seguenti punti:

- Istituzione dei Municipi con l'attivazione delle rappresentanze territoriali che garantiranno la programmazione di obiettivi territorialmente valorizzanti e la diffusione delle opportunità date da un sistema di governance strutturato in modo da offrire maggiori vantaggi per tutti.
- Rappresentanza: a integrazione di quanto previsto dalla norma sulla rappresentatività nel Consiglio comunale degli ex municipi, si condivide la necessità di un'adeguata rappresentanza degli attuali comuni, da prevedere formalmente nel primo mandato, nell'organo esecutivo (Giunta) del futuro comune.
- Usi civici: la legge di riferimento garantisce già che la titolarità dei beni e dei diritti di uso civico spetta alle comunità di originaria appartenenza (frazioni) e i proventi derivanti dagli stessi devono essere conseguentemente reinvestiti sul territorio di provenienza. E' fatta salva la facoltà di un quarto degli aventi diritto di richiedere al Sindaco la scelta di una forma diversa di amministrazione dei beni frazionali, da approvare con apposita consultazione ai sensi dell'articolo 4 comma 7 e dell'articolo 5 della L.P. 6/2005. Alle Amministrazioni Separate dei Beni di Uso Civico saranno garantite le attuali o nuove sedi, in base alle loro esigenze.
- Organizzazione degli uffici: in ogni ex Comune rimangono sportelli polifunzionali che garantiscano ai cittadini la miglior accessibilità possibile ai servizi.

Si conviene inoltre di condividere, in un'ottica di loro salvaguardia, i seguenti comuni principi;

- Richiesta di utilizzo del contributo una tantum prima dell'avvio della fusione.
- Volontà a mantenere sul territorio gli istituti scolastici con i relativi edifici con l'obiettivo di salvaguardare la loro presenza negli ex municipi.
- Il cantiere comunale deve essere organizzato in modo da garantire un presidio nei territori degli attuali comuni.
- Garantire l'utilizzo della risorsa idrica attraverso le sorgenti degli ex comuni, come gestita prima dagli ex municipi.
- Mantenimento dei corpi VVF e caserme.
- Garanzia di spazi per Associazioni.
- Appalti per sgombero neve, anche separati, che favoriscano la miglior operatività.

Viste le seguenti norme di riferimento:

- L'art. 7 del D.P.R. 31.08.1972, n. 670 - Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - che recita: "Con leggi della Regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi Comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni"; la fusione di Comuni è disposta pertanto con legge regionale, dopo aver sentito le popolazioni interessate mediante un referendum consultivo.
- L'art. 31 del D.P.R. 01.02.1973, n. 49 - Norme di attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige: organi della Regione e delle Province di Trento e Bolzano e funzioni regionali che stabilisce: "Agli effetti dell'art. 7 dello statuto, le popolazioni interessate si sentono interpellando con referendum, secondo norme stabilite con legge regionale, gli elettori iscritti nelle liste dei Comuni di cui viene variata la circoscrizione e la denominazione (...omissis)
- La LR 07.11.1950, n. 16 e successive modificazioni, che regola l'esercizio del referendum applicato alla costituzione di nuovi Comuni, a mutamenti delle circoscrizioni comunali, della denominazione o del capoluogo dei Comuni.

Rilevanti sul tema sono inoltre la L.R. 21.10.1963, n. 29 e successive modificazioni (Ordinamento dei Comuni), in particolare gli artt. 5 ed 8 e le disposizioni di cui al Capo VI "Circoscrizioni Comunali" del Testo Unico delle leggi regionali sull'Ordinamento dei

Comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, in particolare gli articoli 41, 43, 46, 46 bis e 49, che qui di seguito si riportano:

ARTICOLO 41 Fusione dei Comuni - *Fusione di Comuni*

1. Nel caso di fusione di due o più Comuni *di norma* contigui, la legge regionale che istituisce il nuovo Comune dispone che alle Comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi, nonché l'erogazione di appositi contributi finanziari, *per l'attivazione del nuovo Comune, nonché per la parziale copertura delle spese di gestione per un periodo di dieci anni, secondo i parametri stabiliti con deliberazione della giunta regionale, d'intesa con le giunte provinciali e sentiti i consigli dei comuni.*
2. (...) e 3. (...) omissis.

ARTICOLO 43 - *Modificazione del territorio, della denominazione e del capoluogo dei Comuni.*

1. La costituzione di nuovi Comuni, la fusione di più Comuni fra loro, la modifica delle circoscrizioni comunali, del capoluogo e della denominazione del Comune, si effettuano, a sensi dell'art. 7 dello statuto di autonomia, con legge regionale.

ARTICOLO 46 – Riunione dei Comuni contermini

1. Comuni *di norma* contermini possono essere riuniti tra loro e uno o più Comuni possono essere aggregati ad altro Comune, quando i rispettivi consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni. *In luogo della deliberazione di uno o più consigli comunali, la domanda di fusione o di aggregazione può essere proposta secondo la procedura prevista dall'articolo 8-bis. In tal caso la domanda degli elettori deve contenere le stesse indicazioni sui comuni coinvolti, sulla denominazione e sul capoluogo del nuovo comune rappresentate nelle deliberazioni adottate dai consigli comunali. Le domande presentate con la procedura prevista dall'articolo 8-bis non possono riguardare più della metà dei comuni coinvolti nello stesso processo di fusione o di aggregazione.*
2. I Comuni aventi popolazione inferiore ai 1.000 abitanti e mancanti di mezzi sufficienti per provvedere adeguatamente alle funzioni determinate dalla legge per il Comune, possono, quando le condizioni dei luoghi lo consentano, essere riuniti tra loro o aggregati ad altro Comune. L'iniziativa è assunta dalla Giunta regionale, d'ufficio o su proposta della giunta provinciale.
3. Nei casi previsti dai precedenti commi non si applica il limite demografico per l'istituzione di nuovi comuni fissato in 3.000 abitanti dall'articolo 44.

ARTICOLO 46 bis. - Fusione o aggregazione di comuni su iniziativa popolare

1. *La domanda di fusione o di aggregazione può essere proposta da almeno il 20 per cento degli elettori rispettivamente iscritti nelle liste elettorali dei comuni per i quali viene richiesta la fusione o l'aggregazione, esclusi i cittadini iscritti all'anagrafe degli elettori residenti all'estero. Gli elettori devono essere in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale. Ai fini dell'ammissibilità, nella domanda vanno indicati i comuni coinvolti, la denominazione e il capoluogo del nuovo comune. Le sottoscrizioni degli elettori devono essere autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti e con le modalità indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni.*
2. *La domanda, corredata delle sottoscrizioni, è presentata alla giunta provinciale, che accerta la regolarità delle sottoscrizioni ed esprime il parere previsto dall'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16 e successive modificazioni, ed è sottoposta al voto delle popolazioni interessate secondo le procedure previste*

dall'articolo 2 e seguenti della medesima legge regionale n. 16 del 1950 e successive modificazioni.

3. Sulle domande di fusione o di aggregazione di iniziativa popolare non è richiesto il parere dei rispettivi consigli comunali.

ARTICOLO 49 Parere del Consiglio comunale

1. I Consigli di tutti i Comuni interessati, qualora non abbiano già espresso il loro motivato parere con la deliberazione di approvazione della domanda, vengono sentiti su tutte le proposte e su tutte le domande previste dagli articoli 44, 45, 46, 47 e 48; essi si esprimono con motivata deliberazione.

2. Contro le deliberazioni di cui al comma precedente, ogni elettore, entro venti giorni dall'ultimo di pubblicazione, può produrre proprie osservazioni alla Giunta provinciale, che le trasmette, con proprio motivato parere, alla Giunta regionale.

Richiamato inoltre il protocollo d'intesa di data settembre 2015 costituente disciplina di raccordo tra la procedura di attivazione degli ambiti di gestione associata di cui all'art. 9 bis della L.P. n. 3 del 2006 e i processi di fusione anche non ancora avviati ma che intervengano entro la data di individuazione degli ambiti relativi alle gestioni associate obbligatorie.

Dato atto che con provvedimenti consiliari n. 46 di data 06.11.2015, n. 31 di data 06.11.2015 e n. 49 di data 05.11.2015 le Assemblee delle Municipalità di Caldes, Croviana e Malé hanno rispettivamente espresso la volontà di avviare un processo di fusione che a termini della normativa oggi vigente deve intervenire entro il 31 gennaio p.v. a mezzo della espressione di parere favorevole sull'ipotesi di fusione con contestuale approvazione della formale domanda.

Che il predetto termine è stato individuato cosicché la consultazione referendaria si svolga entro la primavera 2016 con inserimento nel quesito referendario del nome e della decorrenza del nuovo Comune.

Dato atto come il processo di fusione che si va ad attivare vuole comunque costituire un modello aperto a tutti i Comuni rientranti nell'ambito di gestione associata obbligatoria di servizi e funzioni Bassa Val di Sole, vero che le trattative iniziali, così come la fase di confronto gestita con gli stessi possa essere "ripresa" aprendosi ad eventuali iniziative popolari che si innestino nel processo in atto, ex art. 46 bis del T.U. delle LL.RR. sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con DPRReg 1 febbraio 2005 n. 1/L e successive modificazioni e integrazioni, come definito nei contenuti nell'allegato schema di legge.

Per quanto riguarda il numero dei componenti degli organi collegiali (Consiglio comunale e Giunta) si fa riferimento a quanto disposto nel T.U. delle LL.RR. sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con DPRReg 1 febbraio 2005 n. 1/L e successive modificazioni e integrazioni e per ultimo con L.R. 9 dicembre 2014 n. 11, che in merito dispone all'articolo 2 (consiglio comunale) che per i Comuni della provincia di Trento che hanno una popolazione superiore ai 3000 abitanti sono previsti n. 18 consiglieri, mentre all'art. 3 (Giunta comunale) sono previsti 4 assessori, precisato poi al comma 1bis che:

1-bis. Lo statuto può prevedere un numero di assessori superiore di un'unità rispetto a quello massimo stabilito dal comma 1. In tal caso l'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori corrisponde a quella spettante complessivamente al numero massimo di assessori previsto dal comma 1 e le indennità mensili dei singoli

assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco.

Convenuto peraltro, in deroga alla suddetta previsione, di prevedere che al fine di consentire la rappresentanza nell'organo esecutivo di soggetti espressione di ciascun Comune di origine (ex municipi), nel primo mandato amministrativo il sindaco possa nominare con proprio decreto fino a sei assessori pur nel rispetto di quanto disciplinato dal comma 1-bis.

Alla luce della disciplina ora richiamata, il processo per addivenire alla fusione si articola in un percorso piuttosto complesso, che prevede una serie di passaggi ben definiti; al parere favorevole all'iniziativa, deve anzitutto far seguito la richiesta alla Giunta Regionale, da parte di tutte le Amministrazioni comunali coinvolte, di avvio della procedura di fusione; affinché il referendum consultivo possa svolgersi nei termini dianzi indicati, in modo tale che, ove esso abbia esito positivo, si possa addivenire all'istituzione del nuovo Comune mediante la fusione dei Comuni di Caldes, Croviana e Malé, ex art. 8 della L.R. 21.10.1963 n. 29.

E' stata quindi elaborata la proposta di disegno di legge regionale di istituzione del nuovo Comune, sulla base della quale la giunta regionale formulerà il quesito referendario; in detta proposta sono definite tutte le principali questioni, tra le quali:

- Denominazione ufficiale del nuovo Comune di Malé Val di Sole;
- Sede legale (capoluogo) del nuovo Comune a Malé;
- La successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici dei tre Comuni;
- La gestione del nuovo Comune fino all'elezione dei nuovi organi con decorrenza 1 gennaio 2020.

La proposta di disegno di legge regionale deve essere esaminata e approvata dai tre Consigli comunali nello stesso testo; ogni Consiglio comunale chiederà alla Giunta Regionale di impegnarsi a presentare al Consiglio Regionale, qualora il referendum abbia esito positivo, un disegno di legge con contenuti analoghi a quelli approvati dal Consiglio comunale.

Si tratta ora di adottare una deliberazione attraverso la quale, in sintesi, il Consiglio comunale si esprima favorevolmente sull'ipotesi di fusione dei Comuni di Caldes, Croviana e Malé e sulla conseguente istituzione del nuovo Comune di Malé Val di Sole, con sede legale nell'abitato di Malé, capoluogo del Comune; disponga di inoltrare richiesta alla Giunta Regionale per l'avvio della procedura di fusione dei tre Comuni; approvi la proposta di disegno di legge regionale di istituzione del nuovo Comune di Malé Val di Sole mediante la fusione di detti Comuni; autorizzi il Sindaco a presentare la domanda di fusione, accompagnata da copia del presente provvedimento, di cui all'art. 8 della L.R. 29/1963, alla Giunta Provinciale, la quale dovrà provvedere a trasmetterla con un proprio motivato parere alla Giunta Regionale che, da parte sua, formulerà il quesito referendario da sottoporre alle popolazioni interessate al processo di fusione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione che precede e condivisa l'opportunità di avviare la procedura amministrativa per giungere alla fusione dei Comuni di Caldes, Croviana e Malé e alla istituzione del nuovo Comune denominato Malé Val di Sole.

Confermata la volontà di consentire che il modello qui ipotizzato, secondo contenuto e nei termini di cui all'allegato disegno di legge, possa allargarsi ricomprendendo i Comuni d'ambito le cui popolazioni attivino le iniziative di cui all'art. 46 bis del cennato T.U., ciò a condizione che la proposta di fusione, se ottenga il quorum necessario, faccia proprie le indicazioni già espresse dai comuni promotori, così come la denominazione e il capoluogo del nuovo comune.

Ciò, comunque, a patto che l'eventuale esito negativo della formula di referendum allargato non precluda il buon esito della analoga concorrente consultazione che, raggiunti i voti validi necessari, abbia a riferimento la formula pensata per i tre Comuni, le cui iniziative sono passate attraverso espressione di volontà delle rispettive Assemblee.

Esaminati e condivisi i contenuti della proposta di disegno di legge regionale allegata alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale.

Atteso che si rende ora necessario avviare la procedura di fusione dei Comuni, come previsto dalla disciplina regionale sulle fusioni secondo la quale ai sensi dell'art. 46 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, come modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25, "I Comuni di norma contermini possono essere riuniti fra loro quando i rispettivi Consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni".

Rilevato che in base allo Statuto di autonomia della Regione Trentino Alto Adige e relative norme di attuazione la fusione dei Comuni è disposta con legge regionale, dopo aver sentito le popolazioni interessate mediante un referendum consultivo (art. 7 dello Statuto speciale di Autonomia e art. 31 D.P.R. 01.02.1973 n. 49).

Vista la proposta di disegno di legge regionale nella quale sono state definite tutte le questioni principali determinate dalla fusione dei Comuni di Caldes, Croviana e Malé.

Dato atto che la proposta di disegno di legge deve essere esaminata ed approvata dai Consigli comunali e ogni Consiglio chiederà alla Regione di impegnarsi a presentare al Consiglio regionale, qualora il referendum abbia esito positivo, un disegno di legge con contenuti analoghi a quelli approvati dal Consiglio comunale.

Rilevata la necessità di proporre l'immediata esecutività del presente provvedimento, al fine di rispettare i termini di legge, previsti per la presentazione della domanda di fusione.

Sentita la discussione.

Vista la Legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11 "Disposizioni in materia di Enti locali" e in particolare il Titolo III, "Disposizioni in materia di Ordinamento dei Comuni", artt. 20, 21 e 23.

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, come modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013, n. 25.

Visti lo Statuto comunale e il Regolamento di contabilità vigenti.

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del DPR. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Responsabile dell'ufficio di ragioneria

in ordine alla regolarità contabile, nonché dal Segretario Comunale reso sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Dato atto che non necessita allegare l'attestazione della copertura finanziaria dovuta dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 19 del T.U. Ordinamento Contabile approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L in quanto con il presente atto il Comune non si trova a sostenere alcuna spesa.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPR. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come modificato dal DPR. 3 aprile 2013 n. 25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013 n. 3 e dalla L.R. 9 dicembre 2014 n. 11.

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Angeli Sergio, Moratti Francesco, Martinelli Renzo, Tamè Danilo) su 12 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. Di esprimere parere favorevole, per quanto esposto in premessa, alla ipotesi di fusione dei tre Comuni di Caldes, Croviana e Malé, alla denominazione del nuovo Comune di Malé Val di Sole e all'individuazione di Malé quale capoluogo, come indicato nella proposta di disegno di legge allegata al presente provvedimento.
2. Di richiedere, ai sensi dell'art. 49 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L alla Giunta Regionale l'avvio della procedura di fusione dei Comuni di Caldes, Croviana e Malé con decorrenza dal 1 gennaio 2020.
3. Di dare atto che in base all'art. 7 dello Statuto speciale di autonomia della Regione Trentino Alto Adige ed ai sensi degli artt. 41, 43, 46, 46 bis e 49 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, come modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25 la fusione di Comuni si effettua con legge regionale, dopo aver sentito le popolazioni interessate con eventuale allargamento a quelle dei comuni rientranti nell'ambito per le gestioni associate Bassa Val di Sole e ciò nei termini di cui in narrativa.
4. Di approvare la proposta di disegno di legge regionale di istituzione del nuovo Comune di Malé Val di Sole, composta di n. 14 articoli, nel testo allegato che si considera parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nella quale sono indicati i Comuni che propongono la fusione, la decorrenza, la denominazione che dovrà assumere il nuovo Comune, il capoluogo e la sede del nuovo Ente, oltre che previste le disposizioni transitorie per la gestione del nuovo Comune fino all'elezione degli organi comunali.
5. Di dare atto che la proposta di cui al punto 4. sarà trasmessa con la domanda di fusione alla Giunta Regionale (per il tramite della Giunta Provinciale), la quale in base alla proposta formulerà il quesito referendario da sottoporre alle popolazioni

interessate al processo di fusione eventualmente allargato alle richieste che nella stessa si innestino per effetto di iniziative promosse ex art. 46 bis del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

6. Di chiedere alla Giunta Regionale l'impegno a presentare, in caso di esito positivo del referendum comunale, un disegno di legge regionale con contenuti analoghi a quelli della proposta del disegno di legge, salvo questa poter apportare allo stesso le modifiche tecniche eventualmente necessarie per addivenire alla fusione anche degli ulteriori comuni, facenti parti dell'ambito Bassa Val di Sole, nei quali la consultazione referendaria abbia avuto esito positivo.
7. Di autorizzare il Sindaco a presentare la domanda di fusione, nonché a compiere tutti gli atti derivanti dal presente provvedimento.
8. Di dare atto che verrà attivata specifica fase di informazione alla popolazione attraverso una piattaforma informatica realizzata dal Consorzio dei Comuni Trentini e saranno messi a disposizione della popolazione appositi sistemi informatici utili per garantire il massimo accesso e partecipazione del cittadino.
9. Di dare atto che ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D.P.Reg. 3/L/2005, modificato dal D.P.Reg. 25/L/2013, contro la presente deliberazione ogni elettore nel termine di venti giorni dall'ultimo di pubblicazione, può produrre proprie osservazioni alla Giunta Provinciale, che le trasmette con proprio motivato parere alla Giunta Regionale.
- 10. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:**
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.
11. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che a essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

successivamente

stante l'urgenza di provvedere in merito;
visto l'art. 79, comma 4, del DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.;

con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0 e astenuti n. su n. 1 (Martinelli Renzo) su 12 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI IN DATA 28.01.2016 - AI SENSI DELL'ART. 81 DEL DPRReg. 01.02.2005, N. 3/L.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALL'IPOTESI DI FUSIONE DEI COMUNI DI CALDES, CROVIAMA E MALE' E ALLA CONSEGUENTE ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DENOMINATO MALE' VAL DI SOLE E RICHIESTA ALLA GIUNTA REGIONALE DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI FUSIONE. APPROVAZIONE DELLA DOMANDA DI FUSIONE DEI COMUNI DI CALDES, CROVIANA E MALE'.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA:

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica ed amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 del DPRReg. 01.02.2005, n. 3/L.

IL SEGRETARIO
COMUNALE
- dott. Marcello Lazzarin -

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali che ad essa ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 81 del DPRReg. 01.02.2005, n. 3/L.

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO
RAGIONERIA E FINANZIARIO
Taddei Alessandra

VISTO IN ISTRUTTORIA:

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione consiliare del 28.01.2016.

IL SEGRETARIO
COMUNALE
- dott. Marcello Lazzarin -